



**ORDINANZA SINDACALE
n. 15 del 1° agosto 2025**

Oggetto: Divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “*D. A. Maradona*” relativi alla stagione calcistica 2025/2026, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell'inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all'interno dello stadio “*D. A. Maradona*”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.

IL SINDACO

Vista

La nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 31 luglio 2025 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall'Ufficio del Capo di Gabinetto ed acquisita con PG/2025/693790 dell'1 agosto 2025, con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla **stagione calcistica 2025/2026**, un provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, **da tre ore prima dell'inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine della singola partita**, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta **all'interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate**:

da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo - via G. B. Marino - via Lepanto - piazzale D'Annunzio - via Pirandello - via Tansillo - via Galeota - via Jacopo De Gennaro - via Morosini - largo Atleti Azzurri d'Italia, via Gonzaga”.

Considerato che

- tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2025/2026, sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all'area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Visto

L'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Antonietta Rubino*

Sentito

L'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive

ORDINA

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2025/2026, il **divieto** di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, **da tre ore prima dell'inizio del singolo incontro di calcio e fino a due ore dopo la fine della singola partita**, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica

leggera o carta all'interno dello Stadio “**D. A. Maradona**”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo – via G. B. Marino – via Lepanto – piazzale D'Annunzio – via Pirandello – via Tansillo – via Galeota – via Jacopo De Gennaro – via Morosini – largo Atleti Azzurri d'Italia, via Gonzaga”.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*Il Sindaco
Gaetano Manfredi*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personalni (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.